

**D.Lgs. Governo n° 68 del 25/02/2000**

**Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25 e, in particolare, l'articolo 20 e l'allegato A

Vista la direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 79/112/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' la relativa pubblicita'

Tenuto conto della rettifica dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 79/112/CE del Consiglio del 18 dicembre 1978 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 32 del 22 aprile 1999

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e delle politiche agricole e forestali

Emana

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1. - Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109**

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:

[...].

**Art. 2. - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109**

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:

[...]

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

[...].

**Art. 3. - Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109**

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:

[...].

**Art. 4. - Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109**

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la lettera a), e' sostituita dalla seguente:

[....].

**Art. 5. - Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109**

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:

[....].

**Art. 6. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109**

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

[....].

**Art. 7. - Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109**

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

[....].

**Art. 8. - Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109**

1. L'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:

[....].

**Art. 9. - Norme transitorie**

1. E' consentito utilizzare, fino al 31 dicembre 2000, etichette e imballaggi non conformi alle disposizioni del presente decreto, purché conformi alle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 i prodotti così etichettati possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---